



Sentenza n. 166/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74022 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti del prof. Carlo Amatucci (MTCCRL65L26F839W), nato a Napoli il 26.7.1965 e ivi residente alla via Posillipo n. 302, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vincenzo Cocozza (CCZVCN48D02F839Q) e Fiorella Titolo (TTLFLL71D66F839V), presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via V. Colonna n. 9 (vincenzococozza@avvocatinapoli.legalmail.it; fiorellatitolo@avvocatinapoli.legalmail.it).

Letti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 14.3.2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Antonella Sorrentino, il relatore

Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG
Davide Vitale e l'avv. Fiorella Titolo per il convenuto;

Fatto e Diritto

Con l'atto di citazione del 19.7.2023 la Procura regionale rappresentava un'ipotesi di danno erariale, verificatasi nel periodo di tempo tra il 2008 e il 18.5.2017 in riferimento a una serie incarichi, e ascritta alla responsabilità di Carlo Amatucci professore di ruolo di I fascia dell'Università degli studi "Federico II" di Napoli (dipartimento di scienze politiche), in regime di rapporto di impiego permanente a tempo pieno, per aver svolto onerose attività libero/professionale extraistituzionali incompatibili con lo status di docente a tempo pieno ovvero in assenza della preventiva autorizzazione da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Rappresentava il requirente che dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza emergeva che il prof. Amatucci, nel suddetto periodo di tempo, aveva svolto diversi incarichi di curatore fallimentare, di patrocinio legale e di assistenza legale, percependo così un compenso complessivo pari a € 74.891,88.

A seguito dei predetti accertamenti, la Procura contestava la ricorrenza di tutti gli elementi strutturali dell'illecito erariale con particolare riferimento all'elemento soggettivo, ravvisando il dolo contrattuale connesso all'elevato grado di cultura che connota la professionalità di un docente universitario peraltro di materie

giuridiche, avendo esercitato l'incarico, in più occasioni, di curatore fallimentare e altri incarichi di patrocinio legale in violazione del regime normativo che ne prescrive l'assoluta incompatibilità (art. 28 RD del 16.3.1942 n. 267, art. 6 comma 9 della l. 30.12.2010 n. 240, art. 3 del regolamento dell'Ateneo DR del 16/11/2012 n. 3641).

Pertanto, l'attore pubblico contestava il danno erariale pari a € 74.891,88, consistente nell'inosservanza dell'obbligo di esclusiva della prestazione lavorativa a favore dell'Ateneo che comporta, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. 30.3.2001 n. 165, il versamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi indebitamente percepiti.

Instauratosi il contraddittorio, la difesa di Amatucci, con la memoria di costituzione del 4.1.2024, eccepiva in via preliminare la violazione del principio del ne bis in idem, atteso che la vicenda oggetto del presente giudizio sarebbe stata già in parte vagliata da questa Sezione che con la sentenza n. 1034 del 22.10.2021 dichiarava la prescrizione dell'azione erariale in ordine agli incarichi svolti negli anni 2009-2012; sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della citazione atteso che l'attore erariale aveva avviato un secondo procedimento in assenza di elementi soggettivamente e oggettivamente nuovi e autonomi rispetto al precedente giudizio; eccepiva la prescrizione dell'azione erariale in ordine a una serie di incarichi svolti da Amatucci nel periodo dal 2009 al 2011 che non erano stati presi in

considerazione nel precedente giudizio per un ammontare di € 31.441,00; contestava nel merito quanto rappresentato dalla Procura in riferimento agli incarichi svolti negli anni dal 2018 al 2021, in quanto il professore in quel periodo era transitato nel differente regime a tempo definito; contestava la fondatezza degli addebiti in riferimento agli incarichi di curatore fallimentare, in quanto gli stessi essendo conferiti dall'Autorità giudiziaria non rientrerebbero nella disciplina autorizzatoria ex art. 53 del d.lgs. 165/2001, come indicato nella Circolare del 10 gennaio 2019 del Ministero della Giustizia; in via subordinata chiedeva la riduzione dell'addebito nella misura massima, nonché l'esercizio del potere riduttivo.

Nella comparsa di costituzione Amatucci presentava comunque istanza ex art. 130, comma 1, d.lgs. 26.8.2016 n. 174 (codice di giustizia contabile) per la definizione agevolata della controversia proponendo il pagamento del 40%, pari a € 29.956,80, del danno azionato, e nella richiesta veniva indicato il parere favorevole del 20.12.2023 dell'Ufficio inquirente, che evidenziava come nel caso di specie non fosse configurabile la circostanza del doloso arricchimento del danneggiante.

Con il Decreto n. 2 del 31.1.2024 questa Sezione accoglieva la predetta istanza, determinando in € 29.956,80 la somma complessivamente dovuta per la definizione del giudizio e fissava il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del

provvedimento per tale adempimento; contestualmente fissava l'odierna udienza in Camera di consiglio per l'accertamento del pagamento.

Con la nota del 26.2.2024 la difesa del Pianese depositava la comunicazione dell'Università degli studi di Napoli Federico II di avvenuta ricezione del pagamento di € 29.956,80, nonché la reversale del predetto pagamento dell'Ufficio Gestione proventi e trasferimenti interni dell'Università, costituenti prova del pagamento integrale del quantum ritenuto congruo da questa Sezione con il suddetto Decreto n. 2/2024.

All'odierna udienza del 14.3.2024, verificati gli atti e udite le parti costituite la Sezione ritiene di potere pervenire a una pronuncia di definizione del presente giudizio ai sensi dell'art. 130 (comma 8) c.g.c. Infatti, va rammentato come detta norma abbia introdotto "con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario il c.d. "rito abbreviato". Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Nell'ambito di tale giudizio l'organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali

di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018).

Nel caso di Amatucci, come prospettato all'odierna attenzione del Collegio, sussistono tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell'accordato rito premiale in quanto risultano regolarmente versate le somme determinate con decreto n. 2/2024 di questa Sezione.

Andrà quindi conseguentemente disposta con separato provvedimento la cancellazione della causa dal ruolo non avendo la Procura attrice manifestato alcun ulteriore interesse ad agire mentre, per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, queste devono essere poste a carico del convenuto, anche in base al principio della soccombenza virtuale, e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, definisce il presente giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto da parte del convenuto prof. Carlo Amatucci (MTCCRL65L26F839W) in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa formulata con l'atto introduttivo del relativo giudizio di cui verrà disposto, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa di merito dal ruolo. Condanna il convenuto al pagamento delle

spese di giudizio (abbreviato e merito), liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 14 marzo 2024.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18/03/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)